COPIA

COMUNE DI CAPODRISE

Provincia di Caserta

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 27/04/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC (IMU-TARI E TASI) E PIANO FINANZIARIO TARI

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** per le ore **18,00** presso la sala comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione:

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FATTOPACE TOMMASO

CONSIGLIERI	PRES.		CONSIGLIERI	PRES.
CRESCENTE ANGELO	SI		ABUSSI FEDERICO	SI
FATTOPACE TOMMASO	SI		CECERE ANGELO ANDREA	SI
NEGRO VINCENZO	SI		TOPO FILIPPO	SI
D'ANGELO LUISA	SI		GLORIOSO GIUSEPPE	SI
MAROTTA ANTONELLA	SI		CIPULLO ANNA MARIA	SI
PERO MARIA GIUSEPPA	SI		ARGENZIANO ROBERTA	SI
MONTEBUGLIO GIUSEPPE	SI			

Presenti:N. 13
Assenti: N. 000

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Laudando Giovanna, incaricato della redazione del verbale.

Si dà atto che alle ore **18,35,**il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto ed iscritto al punto n.4 dell'ordine del giorno.

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Il Presidente dispone la votazione per alzata di mano il cui esito sotto riportato è il seguente:

Presenti e Votanti :13

Voti favorevoli: 9;

Voti contrari:4(minoranza);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione.

DELIBERA

Imposta municipale propria (IMU)

1. di **CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe già in vigore nell'anno 2016 in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1 Gennaio 2017.

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille

2. di **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. di **CONFERMARE** le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale di **Cat. A/l, A/8 e A/9** e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011	2,5 per mille, con detrazione di 50,00 euro per gli immobili fino a € 400,00 di rendita catastale
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,60 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,60 per mille
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1 per mille

2. di **STABILIRE** nel 20 per cento la quota a carico dell' eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale;
3. di **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 100 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di **approvare** il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dal competente Ufficio comunale ovvero l'**allegato B)**, con il quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti è pari alla misura del 100%;
2. di dare atto che sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2015 il Comune, *"può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria* o *sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno* o *più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*.
3. di dare atto che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella individuazione delle categorie contributive, attraverso l'individuazione delle stesse per omogeneità di produzione dei rifiuti come da **allegato A)** in analogia al previgente sistema TARSU, di cui all' art. 65 del d.lgs. n. 507/93 ed applicata per l'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
4. pertanto, per l'anno 2017 si stabilisce di applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2016, utilizzando le categorie con omogeneità di produzione del rifiuto al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.

5. dato atto che per l'anno 2017 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Responsabile competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2017 e riportati nella seguente tabella "B".
6. che in ogni caso è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all' articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
7. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali fomiti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi.
8. di confermare per l'annualità 2017 le tariffe già in vigore nel 2016 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta;
9. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. l, comma 666, L. n. 147/2013;
10. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI per l'anno 2017 dovrà essere effettuata in n. 4 rate, con scadenza della prima rata a partire dal 16 Aprile 2017:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	16 GIUGNO
	Saldo	16 DICEMBRE
TASI	Acconto	16 GIUGNO
	Saldo	16 DICEMBRE
TARI ANNO 2016	1^ rata Acconto	16 APRILE
	2^ rata Acconto	16 LUGLIO
	3^ rata Acconto	16 SETTEMBRE
	Unica rata Acconto	16 GIUGNO
	4^ rata Saldo	16 NOVEMBRE

11. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi alle seguenti scadenze:

TARI entro il 16 Giugno 2017;
IMU entro il 16 Giugno 2017;
TASI entro il 16 Giugno 2017;

12. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
13. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. l, comma 169, L. n. 296/2006;
14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Dopodichè

Successivamente

Con votazione separata ,espressa per alzata di mano ,dagli aventi diritto,il cui esito sotto riportato è il seguente:

Presenti e Votanti :13

Voti favorevoli: 9;
Voti contrari:4(minoranza)
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs. 267/2000.

Si dà atto che per gli interventi si rinvia all'allegato verbale "A"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e succ. mm.ii., il quale ha disposto, a decorrere da gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dispone che: *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e* i *prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione».*

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che:" il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. l comma 3 del D.lgs Il. 360 del 28.09.1998 e s.m., le tariffe dei servizi pubblici locali nonché dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016, che dispone il differimento al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 degli Enti Locali;

RICHIAMATO il disposto del comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;

RICHIAMATO altresì il comma 26 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e le pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti laddove si estende il blocco degli aumenti dei tributi a livello locale sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nell'anno 2015 o abolizione di regimi agevolativi sia che consistano nella istituzione di nuovi prelievi tributari;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell' ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 22/07/2014 e succ. mm.ii.;

VISTO che con Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazioni principali ed IMU su terreni agricoli;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all' approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l'art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, c. 14, L. 208/2015);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. l, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO che l'art. l, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13,comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'l per mille.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE CON LA TASI
Illuminazione pubblica	107.000,00
Servizi connessi agli organi istituzionali	17.000,00
Amministrazione generale e organizzazione	88.000,00
Polizia locale e amministrativa	14.000,00
Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica	3.300,00
Istruzione primaria e secondaria	26.000,00
Funzioni nel settore sociale	70.000,00
TOTALE	325.300,00

CONSIDERATO che l'art. l, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b),* numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;

b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costò del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell' obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARl in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. l, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2017, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo.

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga,* in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificato o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell' effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ai criteri del D.P.R. n. 18/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede all'art. 1 c. 27 la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 delle modalità di determinazione della TARI sulla base del "**Criterio medio-ordinario**" rinviando al 2018 l'adozione del metodo normalizzato basato sull'effettiva produzione dei rifiuti (art.1 c. 27 L.a, L.208/2015);

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2017 di cui all'allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662- 665,L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 23/03/2017 sono state stabilite tre rate di acconto TARI (16 Aprile-16 Luglio-16 settembre) al fine di garantire la liquidità necessaria al funzionamento del servizio igiene.

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	16 GIUGNO
	Saldo	16 DICEMBRE
TASI	Acconto	16 GIUGNO
	Saldo	16 DICEMBRE
TARI ANNO 2017	1^ rata Acconto	16 APRILE
	2^ rata Acconto	16 LUGLIO
	3^ rata Acconto	16 SETTEMBRE
	Unica rata Acconto	16 GIUGNO
	4^ rata Saldo	16 NOVEMBRE

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 22/07/2014 e succ. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO IL Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

Imposta municipale propria (IMU)

2. di **CONFERMARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe già in vigore nell'anno 2016 in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1 Gennaio 2017.

Aliquota ridotta per abitazione principale di	5 per mille

Cat. A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille

2. di **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. di **CONFERMARE** le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale di **Cat. A/l, A/8 e A/9** e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011	2,5 per mille, con detrazione di 50,00 euro per gli immobili fino a € 400,00 di rendita catastale
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,60 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,60 per mille
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1 per mille

2. di **STABILIRE** nel 20 per cento la quota a carico dell' eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale;
3. di **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 100 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di **approvare** il Piano finanziario per l'anno 2017 redatto dal competente Ufficio comunale ovvero l'**allegato B)**, con il quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti è pari alla misura del 100%;
2. di dare atto che sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2015 il Comune, *"può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria* o *sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno* o *più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*.
3. di dare atto che per effetto di tale disciplina la TARI si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella individuazione delle categorie contributive, attraverso l'individuazione delle stesse per omogeneità di produzione dei rifiuti come da **allegato A)** in analogia al previgente sistema TARSU, di cui all' art. 65 del d.lgs. n. 507/93 ed applicata per l'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
4. pertanto, per l'anno 2017 si stabilisce di applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2016, utilizzando le categorie con omogeneità di produzione del rifiuto al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti.
5. dato atto che per l'anno 2017 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Responsabile competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2017 e riportati nella seguente tabella "B*"*.

6. che in ogni caso è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all' articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
7. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali fomiti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi.
8. di confermare per l'annualità 2017 le tariffe già in vigore nel 2016 di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente proposta;
9. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. l, comma 666, L. n. 147/2013;
10. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI per l'anno 2017 dovrà essere effettuata in n. 4 rate, con scadenza della prima rata a partire dal 16 Aprile 2017:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	16 GIUGNO
	Saldo	16 DICEMBRE
TASI	Acconto	16 GIUGNO
	Saldo	16 DICEMBRE
TARI ANNO 2016	1^ rata Acconto	16 APRILE
	2^ rata Acconto	16 LUGLIO
	3^ rata Acconto	16 SETTEMBRE
	Unica rata Acconto	16 GIUGNO
	4^ rata Saldo	16 NOVEMBRE

11. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi alle seguenti scadenze:

TARI entro il 16 Giugno 2017;
IMU entro il 16 Giugno 2017;
TASI entro il 16 Giugno 2017;

12. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
13. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. l, comma 169, L. n. 296/2006;
14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione;
15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del servizio

Dott. Mario Volpe

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 11/04/2017

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Mario Volpe

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Capodrise, 11/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Daniela Guido

Il presente verbale viene così scritto unitamente agli allegati _____ che constano di n. _____ pagine.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Fto. FATTOPACE TOMMASO

Il Segretario Comunale
Fto. dr.ssa Laudando Giovanna

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

A T T E S T A

Che copia della seguente deliberazione è stata trasmessa per la pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2017 al 07/06/2017 .

Lì, 23/05/2017

Il Responsabile dell'area amministrativa
Fto. dott.ssa Maria Cembalo

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti di Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ❑ è stata comunicata alla Prefettura
- ❑ è stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera in data _____ prot. n. _____
- ❑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio
Fto. dott.ssa Maria Cembalo

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 27/04/2017

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Fto. dr.ssa Laudando Giovanna

E' copia conforme all'originale esistente in ufficio

Lì, _____

Il Responsabile A.A.
dott.ssa Maria Cembalo